

# **COMUNE DI CURSI**

**PROVINCIA DI LECCE**

\*\*\*

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 13/04/2012)*

### **CAPO I - Composizione e organi**

#### **Art.1**

##### *Finalità*

1. Il Consiglio Comunale del Comune di Cursi organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto comunale.

#### **Art.2**

##### *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto. Egli è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, ed è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dall'Assemblea.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, secondo quanto disposto dal regolamento di accesso agli atti amministrativi, anche in via telematica.

3. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati.

4. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

5. I consiglieri partecipano alle cerimonie, alle celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

6. Ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal Sindaco speciali incarichi di studio o di programmazione, di natura politica, su specifiche materie rimaste competenza del Consiglio comunale.

7. Per l'esercizio del mandato elettivo, i consiglieri comunali, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite, alle spese di viaggio e ad eventuali indennità di missione nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

8. Al fine di agevolare la comunicazione tra Amministrazione e Consiglieri, questi forniscono tutti i recapiti utili per il loro contatto da parte degli uffici, nonché gli indirizzi di posta elettronica, tra cui l'eventuale PEC - posta elettronica certificata, per la comunicazioni istituzionali.

9. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

#### **Art.3**

##### *Elezioni dei consiglieri*

1. Il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la loro elezione, il loro insediamento e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### Art.4

##### *Dimissioni, decadenza, sospensione e rimozione dalla carica*

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate con comunicazione scritta, firmata dall'interessato, indirizzata al Consiglio comunale. Sono efficaci dal momento della registrazione al protocollo generale del Comune, che deve avvenire senza ritardi negli orari di ufficio, non necessitano di presa d'atto, e sono irrevocabili. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro 10 giorni, ai sensi di legge.
2. La decadenza dalla carica di consigliere, oltre alle previsioni di legge, si verifica per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari. In particolare, in ogni caso di assenza da una seduta, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta, inviata al Presidente, o può essere effettuata anche mediante comunicazione verbale da parte del capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale, salvo la necessità di trasmettere la documentazione, su richiesta del Presidente.
3. Per assenza giustificata, deve intendersi qualunque assenza dovuta a impossibilità di presenziare, quali: stato di malattia, ragioni di lavoro o gravi impedimenti personali. L'assenza è considerata giustificata anche quando sia dovuta a motivi di protesta politica, purché espressamente dichiarati e riconosciuti dal Consiglio comunale.
4. Verificandosi tre assenze consecutive ingiustificate, il Presidente del Consiglio, anche su sollecitazione dei consiglieri, contesta la circostanza all'interessato, comunicandogli l'avvio del procedimento e concedendogli un termine, non inferiore a 20 gg., per la presentazione di eventuali note giustificative o elementi probatori. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio, nella prima seduta utile successiva, pronuncia la decadenza del consigliere, nei termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. Qualora siano state prodotte le giustificazioni, il Presidente può chiudere il procedimento o decidere di rimettere al Consiglio la valutazione delle stesse. Il Consiglio, nella prima seduta utile successiva, decide conseguentemente, dichiarando la decadenza o archiviando il procedimento. In ogni caso, l'atto deve essere debitamente motivato, e le valutazioni adottate in un caso varranno per tutti gli altri casi analoghi. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.
5. Analogamente si procede in caso di sospensione di un consigliere, disposta dal Prefetto. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni e prerogative connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione nei termini di legge.
6. Di fronte ad una causa di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio procede a contestare la causa ostativa all'interessato, negli stessi modi e termini di cui ai precedenti commi, consentendogli di fornire giustificazioni o rimuovere la causa predetta, quindi si pronuncia in merito.

#### Art.5

##### *Insiediamento del Consiglio e Linee programmatiche*

1. La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. A tale adempimento provvede il Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. I punti essenziali all'ordine del giorno della prima adunanza, fatta salva la possibilità di inserire punti successivi, sono stabiliti dalla legge e dallo statuto:
  - convalida degli eletti;
  - giuramento del Sindaco;
  - elezione del Presidente del Consiglio comunale;
  - comunicazione dei componenti della Giunta.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio deve esaminare la condizione di eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti, incluso il Sindaco, procedendo separatamente per ciascuno. E' prevista una unica votazione, in forma palese, per gli eletti da convalidare, mentre votazioni separate per gli ineleggibili e incompatibili. In tale ultimo caso, il Consiglio può procedere alla surroga nella stessa seduta. Il giuramento del Sindaco deve precisare il suo impegno di "osservare lealmente la Costituzione italiana". Sulla comunicazione dei componenti della Giunta non si ha votazione; tuttavia, nel caso in cui tra i membri della Giunta vi siano assessori esterni al Consiglio comunale, la convalida deve essere pronunciata anche nei loro confronti.
4. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio, in sessione ordinaria, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento, approvato preliminarmente dalla Giunta, deve essere depositato in segreteria, a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima la seduta di trattazione, e del deposito deve essere data comunicazione a tutti i membri. Fino a tre giorni prima della seduta, ciascun consigliere ha pieno diritto di

intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo eventuali integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti in forma scritta.

5. Con cadenza annuale, in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta e comunica all'organo consiliare il documento di rendicontazione finale dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

7. Il Sindaco cessa dalla carica, oltre alle altre fattispecie di legge, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni lavorativi dalla sua presentazione. Analoga mozione può essere presentata nei confronti di singoli assessori, che in caso di sua approvazione comporta l'obbligo per il Sindaco di provvedere alla relativa revoca.

#### Art.6

##### *Presidenza del Consiglio*

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio. Fino alla sua elezione, le relative competenze fanno capo al Sindaco.

2. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione, e quant'altro, la sostituzione del Presidente ricade sul consigliere anziano. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. Il Presidente o il consigliere anziano hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali impedimenti nello svolgere le proprie funzioni.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Cura i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i gruppi consiliari, i Revisori dei conti, e gli organi istituzionali.

6. Compete al Presidente, in particolare:

- la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
- la stesura dell'Ordine del Giorno, sulla base delle richieste formulate dal Sindaco e dai consiglieri;
- il potere di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle riunioni;
- la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza;
- l'espulsione dall'aula, previa ammonizione e diffida, di chiunque, compresi i consiglieri, sia causa di grave disordine o di turbativa al regolare svolgimento della seduta consiliare;
- la scelta degli scrutatori, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;
- la presidenza e il coordinamento dei lavori della conferenza dei capi gruppo;
- la convocazione delle commissioni consiliari, nei casi previsti;
- ogni altro potere rimesso alla sua figura dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalla prassi, o connesso al suo ruolo.

7. Il Presidente dura in carica, di norma, per tutta la durata di mandato del Consiglio.

#### Art.7

##### *Elezione del Presidente*

1. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene nella prima adunanza di insediamento del Consiglio comunale, convocata dal Sindaco con le modalità previste. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco. Nel caso in cui nessun consigliere consegua tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una nuova votazione, ed è eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei componenti il Consiglio).

2. Dopo la sua entrata in carica, il Presidente sostituisce il Sindaco nella trattazione dei punti successivi.

3. Nel caso in cui non si riesca a conseguire il quorum di cui ai precedenti commi, il Sindaco può far ripetere la votazione altre volte, dopodiché, accertata l'impossibilità del Consiglio di esprimere una volontà, le funzioni di Presidente vengono svolte dal consigliere anziano, come individuato al co.2 dell'articolo precedente, fino a successiva differente pronuncia dell'Organo.

4. In sede di prima attuazione dello statuto e del presente regolamento, l'elezione del Presidente è effettuata nella prima seduta consiliare utile successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il Presidente può essere revocato e sostituito con modalità analoghe a quelle previste per la sua elezione, in qualunque momento del mandato, su proposta del Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri, e comunque in numero non inferiore a 3 consiglieri. Contestualmente alla revoca, deve essere disposta l'elezione di un nuovo Presidente, che si effettua con un unico atto e in una unica votazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3.

6. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente sono immediatamente efficaci dal momento della loro presentazione al protocollo dell'Ente. Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Presidente entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

#### Art.8

##### *Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente la loro composizione e il nome del capo gruppo, entro il giorno di prima adunanza del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, quello cioè che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. Il consigliere che si distacca dal gruppo e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto.

4. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, ed ogni altra comunicazione utile all'espletamento del mandato.

5. La conferenza dei capi gruppo è un organismo consultivo permanente, che concorre a definire, congiuntamente al Presidente, la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente senza particolari formalità.

#### Art.9

##### *Commissioni consiliari*

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria. Hanno poteri consultivi, ma non funzioni deliberanti.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, i gruppi consiliari. I membri sono nominati dal Consiglio, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, tenendo conto delle designazioni avanzate da ciascun gruppo. Ove i gruppi di opposizione lo richiedano, possono essere adottate differenti votazioni per eleggere i componenti di maggioranza e minoranza. Il numero dei membri, sempre dispari, non può superare il terzo dei componenti del Consiglio.

3. Il Sindaco e gli assessori non possono essere membri di alcuna commissione.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza può designare un altro rappresentante, ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, previa comunicazione al Presidente della commissione.

5. Ove la delibera di istituzione non preveda altrimenti, il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.

6. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche e si tengono presso l'Aula consiliare. La riunione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i membri della Giunta, i dipendenti del Comune, e nell'ambito dell'argomento associazioni rappresentative presenti sul territorio, possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, ma senza diritto di voto.

7. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Inoltre, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, se alle stesse rimessi, esternando, in un termine congruo, i relativi pareri.

8. Ai componenti delle commissioni spettano i permessi previsti per legge, senza indennità aggiuntive.

## CAPO II - Funzionamento

### Art.10

#### *Sessioni e convocazioni*

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate "ordinarie" le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti:
  - l'approvazione delle linee programmatiche del mandato;
  - l'approvazione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
  - l'approvazione del rendiconto della gestione;
  - altre eventuali sedute previste dallo statuto, dai regolamenti, o stabilite opportunamente dal Presidente del Consiglio.
2. Sono considerate "straordinarie" tutte le altre sessioni, per qualunque argomento siano convocate.
3. Il Consiglio può convocato altresì "d'urgenza" quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, salva la facoltà del Consiglio di rinviare la discussione come previsto al seguente art.15 co.5.
4. Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo richieda il Sindaco, concordandone le modalità e l'ordine del giorno. Nel caso di assenza o impedimento, può essere effettuata dal Consigliere anziano.
5. Per le adunanze ordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione. Per le adunanze di seconda convocazione l'eventuale avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo *on line* del Comune entro il giorno precedente a quello della riunione, a cura del messo comunale. Il Presidente può disporre che della seduta sia dato adeguata pubblicità mediante manifesti pubblici da affiggere nel paese.

### Art.11

#### *Richiesta di convocazione del Consiglio*

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, a meno che l'oggetto non sia manifestamente estraneo alle competenze dell'Organo. Il termine decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, corredata dello schema di deliberazione e di una relazione illustrativa. L'atto è rimesso al Segretario e ai funzionari preposti per la necessaria istruttoria.
3. Nella convocazione, al fine di tutelare il diritto delle minoranze, il Presidente deve garantire che la questione proposta abbia la precedenza sulle altre, e che sia previsto lo svolgimento di una seconda convocazione.

### Art.12

#### *Avviso di convocazione*

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, sottoscritti dal Presidente almeno sull'originale, con invito ai consiglieri a parteciparvi, e con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede della stessa, e dei punti iscritti all'ordine del giorno, nonché del tipo di convocazione, di carattere ordinario, straordinario o d'urgenza, e di eventuali comunicazioni relative allo svolgimento dei lavori. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'omissione di tali elementi assume rilevanza solo ove leda i diritti di conoscenza dei consiglieri o la funzionalità dell'Organo.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno può essere recapitato a qualunque ora del giorno al domicilio dei consiglieri (intendendo con ciò anche la residenza, la dimora, il recapito, ecc.), e deve essere consegnato nelle mani dell'interessato o di un familiare convivente, a mezzo di un messo comunale, di un operatore di vigilanza, o di un dipendente appositamente incaricato, o a mezzo PEC. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna o invio.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un domiciliatario residente nel Comune al quale possono essere consegnati gli avvisi di convocazione, ed ogni altro atto pertinente alla carica, restando inteso che l'amministrazione è esonerata da responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
4. In caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso si intende effettuata ritualmente con l'affissione dell'avviso all'albo pretorio del Comune.

5. Nel caso di invio dell'avviso in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), effettuato nei termini previsti con ricezione ai consiglieri che vi abbiano dato consenso, lo stesso sostituisce il recapito del testo cartaceo a tutti gli effetti.

6. L'eventuale ritardata o viziata consegna dell'avviso di convocazione è sempre sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato, o quando la sua assenza risulti cagionata da altri motivi.

#### Art.13

##### *Ordine del giorno*

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni. L'ordine del giorno è inserito, od allegato, all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

2. Devono essere elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli eventuali argomenti per i quali ricorrono le condizioni di segretezza. Gli altri argomenti elencati sono sempre da intendere in seduta pubblica.

3. Nella compilazione, verrà data la precedenza alle questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali, le comunicazioni del Sindaco o del Presidente, quindi l'approvazione dei verbali e ai punti da trattare in seduta pubblica rispetto a quelli da seduta segreta; per ultime, le interrogazioni e le interpellanze. È fatta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di modificare l'ordine del giorno in sede di Consiglio.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti suppletivi, urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, quale "ordine aggiuntivo".

6. In ogni caso, i motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

#### Art.14

##### *Deposito degli atti*

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal giorno successivo alla convocazione del Consiglio Comunale. L'orario di consultazione coincide con quello di apertura al pubblico, e degli atti può essere chiesta una copia.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità e i termini entro cui sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, nonché il rendiconto della gestione con i prescritti allegati.

3. Nessuna delibera, che non sia mero atti di indirizzo, può essere adottata dal Consiglio se la relativa proposta non sia stata depositata entro tali termini.

4. Il deposito degli atti si intende assolto a tutti gli effetti nel caso di invio della documentazione ai Consiglieri in formato elettronico mediante posta certificata.

#### Art.15

##### *Sede delle adunanze*

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Il Presidente può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da esigenze di pubblicità o ragioni di carattere sociale rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi particolari.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

#### Art.16

##### *Seduta di prima convocazione*

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei suoi membri. Tale numero legale, o quorum "strutturale", rileva solo ai fini della funzionalità dell'organo, indipendentemente dal quorum "funzionale", previsto per la validità delle singole votazioni.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale del Segretario comunale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara l'adunanza deserta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. La mancanza di numero legale nel corso della seduta può essere eccepita da qualunque consigliere. In tal caso, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta, concedendo ai consiglieri eventualmente allontanatisi di riprendere posto. Se dopo la sospensione, non si riesce a ricostituire il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

5. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza conserva il carattere di "prima convocazione".

#### Art.17

##### *Sedute di seconda convocazione*

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una di prima convocazione dichiarata deserta per mancanza, anche sopravvenuta, del numero legale, e che è disposta per la trattazione dei medesimi argomenti indicati nella prima.

2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, salvo le eccezioni espresse, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. In deroga a quanto sopra, nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi, se non vi sia la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, i seguenti atti:

- lo Statuto e relative modifiche (con la maggioranza qualificata per la votazione);
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i regolamenti consiliari;
- l'istituzione di commissioni e la nomina dei componenti;
- gli altri provvedimenti espressamente indicati dallo statuto o dal presente regolamento.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente, sia nello stesso avviso di prima convocazione, sia con un separato e successivo atto. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima della seconda convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. In tal caso, le sedute successive che trattino dei medesimi argomenti vanno considerate di prima convocazione. Se, invece, l'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione viene rinviato, le sedute successive per i medesimi oggetti saranno ancora di seconda convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

#### Art.18

##### *Adunanze pubbliche e segrete*

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Il Presidente può disporre che le sedute pubbliche siano trasmesse anche in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune.

2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio. Il verbale dei lavori riporterà soltanto le dichiarazioni che espressamente i consiglieri abbiano chiesto di mettere a verbale, dietro autorizzazione del Presidente.

5. I verbali delle sedute segrete sono approvati in seduta segreta.

#### Art.19

##### *Adunanze aperte*

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità, il Presidente, anche su richiesta dei consiglieri, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Le presenze dei consiglieri non rilevano ai fini del gettone di presenza, e le loro assenze non si computano ai fini della eventuale pronuncia di decadenza.

### **CAPO III - Disciplina delle sedute**

#### Art.20

##### *Partecipazione del pubblico*

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. Oltre alle riprese istituzionali del Comune, sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi audiovisivi da parte degli organismi di informazione.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Quando si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione o definitivamente interrotta.

#### Art.21

##### *Apertura dell'adunanza*

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Essi sono sempre tenuti ad avvisare il Segretario del loro ingresso in aula o del loro allontanamento, affinché sia presa nota a verbale.
2. L'assessore non consigliere, eventualmente nominato dal Sindaco, può partecipare alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze non è computata ai fini della determinazione del quorum del collegio.
3. I Capisettore/responsabili dei servizi devono presenziare ai lavori del Consiglio comunale per gli argomenti di propria competenza. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta dei consiglieri, può invitarli ad effettuare relazioni o dare informazioni. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Il Presidente può sempre effettuare comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.
5. Anche i consiglieri possono chiedere la parola in via preliminare, per proporre eventualmente al Collegio mozioni o proposte che riguardino la seduta in corso o i punti iscritti all'ordine del giorno.

#### Art.22

##### *Ordine di trattazione degli argomenti*

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto disciplinato espressamente.
2. Eccezionalmente possono essere discusse e votate, anche se non iscritte all'ordine del giorno, proposte:
  - che abbiano per oggetto una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto di interesse locale o nazionale, e che non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino la normativa comunale; nonché la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone di particolare rilievo;
  - che attengano all'organizzazione dei lavori del Consiglio;



- che rivestano carattere di somma urgenza, quando un loro ritardo potrebbe apportare grave documento;
- che siano approvate con il consenso unanime di tutti i consiglieri componenti l'Organo, ferma restando la necessità di acquisire i prescritti pareri.

3. In qualunque momento della seduta, l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta dei consiglieri, previa votazione palese da parte del Consiglio.

4. In qualunque momento, fino alla relativa votazione, il Presidente ha facoltà di ritirare un punto iscritto all'ordine del giorno. Su tale ritiro non si ha votazione, a meno che non vi sia contestazione da parte anche di un consigliere. In tal caso, il Consiglio decide a maggioranza. Non è consentito il ritiro di un punto richiesto da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art.15 co.2, se non da parte degli stessi proponenti.

5. Il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

#### Art.23

##### *Interrogazioni, interpellanze, mozioni*

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, risponde entro trenta giorni. La risposta è data normalmente per iscritto al domicilio dei richiedenti. L'istanza può chiedere però che la risposta sia data verbalmente in sede di Consiglio comunale, ed in tal caso, nella prima adunanza utile, da tenersi comunque entro il termine di 30 gg., viene inserito il relativo punto all'ordine del giorno.

3. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, volta a promuovere iniziative e interventi da parte dello stesso o della Giunta nell'ambito dell'attività comunali. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

4. La trattazione delle eventuali interrogazioni, interpellanze o mozioni avviene nella parte finale della seduta. Se il consigliere proponente non è presente al momento della trattazione, questa s'intende ritirata. Alla risposta dell'amministrazione può replicare brevemente solo il consigliere interrogante.

5. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni.

#### Art.24

##### *Ordine di discussione*

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è, di norma, il Sindaco, o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono gli stessi proponenti. La relazione può essere omissa o riassunta per sommi capi, ove sia stata depositata agli atti.

2. Ogni intervento di un consigliere deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola.

3. Nella discussione degli argomenti, i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. La lettura di un documento non può superare il tempo previsto per l'intervento dello stesso consigliere, e il documento deve essere poi consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo il Presidente gli interdice la parola. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese. Solo per grave e reiterata turbativa allo svolgimento dei lavori, il Presidente, previa ammonizione e previa diffida, può disporre il temporaneo allontanamento di un consigliere dall'aula, al fine di consentire il ripristino dei lavori.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la

loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

11. I termini di tempo previsti dai commi precedenti possono essere aumentati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

#### Art.25

##### *Fatto personale*

1. Costituisce “fatto personale” l’essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, e la discussione è temporaneamente sospesa.

2. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

#### Art.26

##### *Emendamenti*

1. Tutti i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni, abrogazioni o parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

3. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza il Segretario comunale o il funzionario preposto ove presente, su richiesta del Presidente, esprime parere nell’ambito delle proprie competenze.

### **CAPO IV - Votazioni e verbali**

#### Art.27

##### *Numero legale e obbligo di astensione*

1. Il Consiglio si riunisce validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti (numero legale, o quorum strutturale), salvo la previsione della seconda convocazione. Delibera validamente con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari (quorum funzionale), salvo maggioranze previste espressamente.

2. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti dell’organo assembleare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale.

3. Qualora sia il Segretario comunale investito di una situazione di incompatibilità, deve allontanarsi dalla sala per la trattazione e la deliberazione, e la sue funzioni sono affidate, a cura del Presidente, ad un altro consigliere.

#### Art.28

##### *I consiglieri scrutatori*

1. Nelle votazioni a scrutinio segreto, nonché in quelle palesi ove ritenuto opportuno, il Presidente designa due o tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, ove presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

#### Art.29

##### *Votazioni palesi*

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

2. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

3. L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese per alzata di mano.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza.

5. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

6. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione su questioni pregiudiziali si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento;

b) le proposte di emendamento si votano prima della votazione finale sul provvedimento.

7. Controllato l’esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

8. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, o se vi sia incertezza sull'esito, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

9. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

#### Art.30

##### *Votazioni segrete*

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e comunque nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, che devono essere uguali in colore e formato e prive di segni di riconoscimento.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione prima di procedere alla stessa, in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti. In caso di irregolarità il Presidente può disporre l'annullamento della votazione e la sua ripetizione.

5. Le schede vengono distrutte al termine della trattazione, salvo diversa determinazione.

#### Art.31

##### *Votazione per appello nominale*

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente.

#### Art.32

##### *Esito delle votazioni e termine dell'adunanza*

1. Salvo che per i provvedimenti per i quali si richiede un quorum funzionale speciale, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legare l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta è da intendere "non approvata". La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza, qualora il Presidente lo reputi opportuno. Qualora invece venisse rinviata, dovrà essere presentata quale nuova proposta, in prima convocazione.

4. Una deliberazione respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

#### Art.33

##### *Segretario comunale e verbale dell'adunanza*

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio in funzione verbalizzante. Su richiesta del Presidente, può intervenire per chiarire qualche aspetto di sua competenza relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno. Esprime il proprio parere sugli emendamenti proposti nel corso della seduta. In caso di sua assenza o impedimento, la dotazione organica può prevedere la figura di un Vicesegretario.

2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale. Tutti i verbali sono pubblici e sono messi a disposizione dei consiglieri dalla data della loro pubblicazione.

3. Il verbale è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, e costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta, riportando il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, ed ogni altro argomento rilevante per la seduta stessa.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.
7. Nel caso in cui un consigliere ritenga che il contenuto del verbale non sia corretto, può depositare in segreteria una nota evidenziando le rettifiche da apportare. Tale nota viene posta agli atti del Consiglio nella prima seduta utile.
8. I verbali vengono approvati, di norma, nella prima seduta successiva a quella della adozione dei relativi atti. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale della precedente o delle precedenti sedute. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità, senza votazione. Diversamente, le correzioni si sottopongono all'approvazione del Consiglio.
9. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alle rettifiche. Se nessuno chiede di intervenire, la rettifica si intende approvata all'unanimità. Se vengono manifestate contrarietà, il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.
10. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso, e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni, autenticate dalla firma del Segretario comunale, portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
11. La mancata approvazione di un verbale costituisce una irregolarità, che non incide sulla deliberazione assunta. È sempre fatta salva la possibilità di approvarlo in una seduta successiva.

## **CAPO VII NORME FINALI**

### Art.34

#### *Interpretazione del regolamento ed eccezioni*

1. Nell'interpretazione delle norme del presente regolamento si tiene conto dei seguenti principi: tutela del diritto dei consiglieri al corretto e pieno esercizio del proprio mandato, funzionalità dell'Organo, conservazione degli atti e il raggiungimento dello scopo, economicità degli atti, prassi e buona fede.
2. Eventuali contestazioni relative all'applicazione delle norme regolamentari devono essere presentate per iscritto e discusse in sede di conferenza dei capigruppo. Sulle stesse decide il Presidente, che può rimettere la questione al Consiglio.

### Art.35

#### *Entrata in vigore del regolamento*

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le previsioni statutarie, insieme alla esecutività della deliberazione che lo approva. Sostituisce ed abroga ogni precedente regolamentazione relativa al funzionamento del Consiglio comunale.
2. Le modifiche, le integrazioni, e le abrogazioni del presente regolamento sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione, ed è pubblicata sul sito web del Comune.